



Sent. N. 789/09

R.G. N. 1902/07

Cron. N. 1517/09

Rep. N. 2198/09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA  
SEZIONE PRIMA PROMISCUA

In composizione monocratica in persona del giudice Dott.  
Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**IL CASO.it**

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1902/2007 R.G.  
promossa da:

**N S**

Rappresentato e difeso dall'Avv. del Foro di  
Mantova e dall'Avv. del Foro di Reggio  
nell'Emilia e con domicilio eletto in Via n.  
presso e nello studio dell'Avv. giusta procura a  
margine dell'atto di citazione;

ATTORE

contro

**G E** nella sua qualità di Direttore responsabile  
della

**F E S.P.A.**

elettivamente domiciliati in Via - Mantova, presso e  
nello studio dell'avv. che li rappresenta e difende  
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI



e con la chiamata di  
**AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI  
DATI PERSONALI**

CONTUMACE

in punto a: "Diritti relativi al trattamento dei dati personali".

**CONCLUSIONI**

**Per l'attore:**

**IL CASO.it**

"Contrariis reiectis piaccia all'Ill.mo Tribunale previo accertamento della responsabilità dei convenuti ciascuno per le proprie responsabilità condannare i convenuti medesimi in solido tra loro al pagamento di Euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal Sig. S N o a quella maggiore o minore che risulterà al termine della causa, anche utilizzando il criterio di equità. \_\_\_\_\_

Con vittoria di spese competenze e onorari". \_\_\_\_\_

**Per i convenuti:**

A) Respingersi le domande attrici da contenersi comunque nei limiti del provato e del giusto. \_\_\_\_\_

B) Spese rifuse". \_\_\_\_\_

**In fatto e in diritto**

Nella " \_\_\_\_\_ " del 21/2/07, a pag. 21, è stato pubblicato un articolo dal titolo "*Rubati 22mila euro da un furgone - \_\_\_\_\_, il furto ai danni di una ditta che noleggia videopoker*". \_\_\_\_\_

L'articolo de quo inizia nel modo seguente: " \_\_\_\_\_ . Furto con



scasso, lunedì pomeriggio, tra le 15.15 e le 15.45 ai danni dell'amministratore delegato della "L. T. . . ." di Via

di . . . , azienda che noleggia slot machine e videopoker.

Ignoti hanno divelto la portella della Fiat Punto van di S

N . . . , che era parcheggiata nei pressi dell' "Adecco" asportando contanti e monete per un valore di 22mila euro.

Forse conoscevano il tipo di attività e anche i suoi movimenti, i ladri che lunedì pomeriggio hanno rubato dall'interno dell'auto, contanti e monete per un valore che si aggira sui 22mila euro.

Sta di fatto che per S . . . N . . . , nativo di . . . , ma residente in Via . . . a . . . , amministratore delegato della "L. T. . . ." che ha sede in Via . . . a

. . . , vedersi la portiera della sua Fiat Punto van scassinata e il vetro laterale in frantumi, è stata decisamente una brutta sorpresa. . . .". **IL CASO.it**

N . . . S . . . ha sostenuto che "la notizia della rapina doveva essere data, quanto al fatto di cronaca in sé e per sé, senza specificare tutti i dati di parte attrice, che non rientrano nel diritto di cronaca e neppure realizzano un interesse sociale all'informazione (anzi, per la particolare natura della notizia, che coinvolge elementi di natura "personalissima" dell'attore, tali dati dovevano essere assolutamente taciuti . . .) che sarebbe stata soddisfatta dalla pubblicazione del mero fatto".

N . . . S . . . ha poi soggiunto che il vedere tutti i dati personali conosciuti e conoscibili da chiunque lo ha posto in uno stato di



ansia ragione per cui “temendo per la propria incolumità ha abbandonato - da qualche tempo - questa attività (oltre al disagio di essere, attualmente, oggetto della curiosità morbosa di amici, vicini e conoscenti - ai quali non aveva mai specificato tipo di attività, guadagni, profitti, ricavi e quant'altro - che avendo letto l'articolo pubblicato avevano scoperto anche fatti personali e riservati . . .”.

L'attore ha quindi affermato che “la pubblicazione del menzionato articolo, così come formulato e con i dati in esso indicati, rappresenta una grave violazione del diritto alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali . . . violazione che esiste “in re ipsa” per il solo fatto della pubblicazione di tutti i dati personali che hanno reso possibile l'esatta identificazione del derubato che avrebbe dovuto rimanere nel più stretto anonimato essendo ora esposto a pericoli sempre maggiori”.

**IL CASO.it**

Ciò premesso si osserva quanto segue.

Parte convenuta ha sostenuto che “sotto il profilo di un trattamento risarcitorio devono essere esclusi quei dati che, per loro natura, non sono destinati ad essere archiviati, bensì ad essere utilizzati istantaneamente, quali quelli tipici dell'attività giornalistica”; e ancora che “se non si tratta di materiale destinato ad essere inserito in un archivio (come quello di specie) la pubblicazione di una o più notizie di cronaca non può mai dar luogo ad un risarcimento e ciò proprio perché non si è



*in presenza di un "trattamento". In altre parole, potrà essere considerato "trattamento" violativo della legge sulla privacy, idoneo a consentire una richiesta risarcitoria, esclusivamente quello costituito da un complesso di dati organizzati in banca dati, e cioè i dati destinati a lasciare traccia in un archivio".* \_\_\_\_\_

Tale tesi non può essere condivisa. \_\_\_\_\_

**IL CASO.it**

✓  
A  
Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, con decisione riferita all'allora vigente legge n. 675/96 ma con argomentazione certamente riferibile anche all'attuale D. Lvo n. 196/03, la legge, pur riservando particolare rilievo ai dati personali che presuppongano un'attività di archiviazione in banche dati, è purtuttavia funzionale, nelle sue linee generali, alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti - che possono ben essere lesi dal trattamento anche solo giornalistico dei dati medesimi, in considerazione della loro sola diffusione, ed a prescindere dalla conseguente strutturazione in archivio - e tende ad impedire che l'uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di tali diritti, con riferimento, pertanto al trattamento del dato stesso inteso "tout court", e non limitato alla sola vicenda dell'archiviazione in banca dati, senza che, in contrario possa invocarsi il principio costituzionale della libertà di stampa di cui all'art. 21 della carta fondamentale, non potendosi legittimamente sovrapporre, confondendole, la nozione di "notizia" con quella di "dato personale" (Cass. Civ. Sez. I 30/6/01 n.8889). \_\_\_\_\_



Del resto l'art. 4 comma primo lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali afferma chiaramente che per "trattamento" ai fini del codice stesso si intende "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati". **IL CASO.it**

Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue. \_\_\_\_\_

Secondo la difesa delle parti convenute "... il bilanciamento tra l'esercizio del diritto di cronaca e la tutela dei dati personali deve essere attuato, con esclusivo riferimento a fatti di interesse pubblico, canone quest'ultimo coincidente con quello della pertinenza, dall'altro, con specifico riguardo al principio di essenzialità dell'informazione. Tali principi sono connessi perché la notizia non essenziale - come è stato detto - è appunto una notizia non rispondente ad interesse pubblico. Nel caso di specie non vi è dubbio che l'articolo ha dato notizia di un fatto di sicuro e rilevante interesse pubblico. Epperò, per quanto riguarda l'essenzialità dell'informazione è altrettanto indubbio che il fatto, per la singolarità, non poteva non dar luogo a qualche ulteriore notizia rispetto a quella pura e semplice del reato commesso perché il pubblico deve essere sempre informato



*anche del contesto ambientale e familiare in cui il reato è stato commesso . . . Nella specie le informazioni pubblicate a riguardo della vittima del reato, odierno attore, possono ritenersi importanti in ragione della originalità del fatto e della descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto e della qualificazione del protagonista. Non sarebbe stato, quindi sufficiente - e pertinente nell'interesse dei lettori - dare la notizia nuda e cruda dell'episodio delittuoso verificatosi". \_\_\_\_\_*

Neppure tale tesi può essere condivisa. \_\_\_\_\_

Invero non si comprende quale potesse essere l'importanza della pubblicazione, oltre che delle iniziali del nome e del cognome e oltre al paese di residenza, anche del luogo di nascita e dell'esatto indirizzo, completo di numero civico, della vittima del fatto delittuoso cui la notizia si riferiva e odierno attore nonché della precisa indicazione della denominazione della ditta in luogo della generica indicazione del settore di attività nel quale la stessa operava. \_\_\_\_\_

**IL CASO.it**

A norma dell'art. 137 del D. L.vo n. 196/03 in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'art. 136 (rubricato "Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero") restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. \_\_\_\_\_

Nel caso di specie la pubblicazione dei dati testè evidenziati valica il limite dell'essenzialità dell'informazione. \_\_\_\_\_



Ciò premesso la domanda risarcitoria dell'attore non può trovare accoglimento siccome non adeguatamente provata. \_\_\_\_\_

N S ha evidentemente agito ex art.15 del D. Lvo 196/03 secondo cui "chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 11". \_\_\_\_\_

Come è stato osservato il richiamo, nella materia di cui si discute, all'art. 2050 c.c. ha per scopo l'affermazione di un *favor* per il danneggiato escludendo che nel caso del trattamento di dati personali possa porsi un problema di sussistenza o meno della colpa e di un'eventuale graduazione della stessa, trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva. \_\_\_\_\_

#### **IL CASO.it**

Diversamente opinando si arriverebbe alla conclusione errata che l'illecito trattamento dei dati personali configuri una ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c.. \_\_\_\_\_

Sta di fatto peraltro che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa la presunzione di colpa a carico del danneggiante posta dall'art. 2050 c.c. presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la cui prova incombe al danneggiato - tra esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile (Cass. Civ. Sez. II 9/3/06 n. 5080). \_\_\_\_\_



La difesa dell'attore ha sostenuto che N S *“dopo la pubblicazione dei propri dati sul giornale, che hanno reso pubblica la sua identità, l'indirizzo, l'attività e la sede di tale attività, l'autovettura in uso e la somma delle monete rubate è stato costretto a fare una vita oltremodo ritirata ed a cambiare le sue abitudini di vita, ad assumere calmanti per l'agitazione che è subentrata dopo la pubblicazione dell'articolo, per paura di essere individuato e seguito con il pericolo della propria incolumità, a causa della pubblicità dei suoi dati pubblicati sul giornale (che non erano certo assolutamente necessari ai fini della mera notizia del furto ed anzi pregiudizievoli alla tranquillità psico-fisica dell'attore). Infatti il sig. N , dal momento della pubblicazione dell'articolo in poi, ha passato un periodo di stress psico-fisico, assumendo farmaci (per calmare lo stato di agitazione), ed ha condotto una vita molto ritirata, con un danno alla propria vita di relazione, per paura di essere riconosciuto e temendo per la propria incolumità”* (v. memoria 15/11/07). **IL CASO.it**

Come opportunamente evidenziato dalla difesa dei convenuti l'attore pare confondere l'effetto determinato dal fatto-reato di cui è stato vittima con l'effetto asseritamente seguito alla pubblicazione delle notizie relative al fatto reato medesimo. \_\_\_\_\_

Tanto basta per il rigetto della domanda. \_\_\_\_\_

In ogni caso ulteriormente si osserva che non può condividersi la tesi di parte attrice secondo cui si sarebbe in presenza di un



danno *in re ipsa* e che la pubblicazione di dati non essenziali rappresenterebbe “una condotta illegittima con conseguente risarcimento del danno” (v. comparsa conclusionale per l’attore). Vero è invece che, come è stato osservato, il trattamento illecito è sempre fonte di responsabilità (fatta salva la prova liberatoria del responsabile del trattamento) e però il rimedio del risarcimento del danno si pone in posizione sussidiaria rispetto a quelli indicati dall’art. 7, come la rettificazione o la cancellazione dei dati. \_\_\_\_\_

### **IL CASO.it**

Solo se tali rimedi sono insufficienti il Giudice potrà accordare il risarcimento richiesto a condizione che il danneggiato provi l’ulteriore pregiudizio subito e, come si è detto, il nesso causale, restando invece sollevato dall’onere di provare la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito. \_\_\_\_\_

Le spese possono essere interamente compensate tenuto conto del fatto che, pur essendo la domanda stata rigettata per quanto si è sopra detto, si è comunque accertato che il trattamento dei dati personali è avvenuto, nel caso di specie, valicando il limite dell’essenzialità dell’informazione. \_\_\_\_\_

### **P.Q.M.**


Il Tribunale di Mantova ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede: \_\_\_\_\_

- 1) Rigetta la domanda; \_\_\_\_\_
- 2) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. \_\_\_\_\_

Mantova 10/07/2009.



Il Cancelliere

  
Il Giudice  
Dott. Andrea Gibelli

Depositata in Cancelleria

oggi - 5 AGO. 2009

Il Cancelliere